

EMENDAMENTI CITTADINANZA ATTIVA
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA SOVVENZIONATA

Art.3, comma 1, punto 2 - MODIFICATIVO

non sia titolare il richiedente stesso o membri del suo nucleo familiare di contratti di leasing immobiliare, di diritto di proprietà, di nuda proprietà, di usufrutto, di abitazione, per intero e/o parzialmente, in territorio o all'estero su un fabbricato destinato all'uso di civile abitazione e adeguato alle esigenze abitative del nucleo familiare ~~o su un fabbricato con una rendita catastale complessiva superiore ad euro 600,00 (seicento/00) o su un terreno edificabile con superficie superiore a mq 500, eccetto quello sul quale si andrà a realizzare l'abitazione del nucleo familiare o su terreno non edificabile con superficie superiore a mq 2000;~~ è tuttavia ammessa la proprietà di una sola abitazione gravata, **da oltre 2 anni precedentemente alla domanda di accesso al prestito agevolato, da** diritti reali di godimento attribuiti ad altri soggetti ~~non inseriti o meno~~ nel nucleo familiare, ~~e comunque non legati da vincoli di coniugio, di affinità o parentela in linea retta di primo grado del richiedente.~~ La rendita catastale è determinata sulla base dei coefficienti di rivalutazione di cui all'articolo 81 della Legge 18 dicembre 2003 n. 165;

Art.3, comma 3 - PARZIALMENTE ABROGATIVO

Per superficie totale si intende la superficie calpestabile dell'unità immobiliare, inclusi locali di deposito, accessori, bagni, ~~balconi e porticati~~ con la sola esclusione di vani scala comuni ad altre unità immobiliari, cantine e garage. La superficie dei locali ad uso cantina e ad uso garage non può superare rispettivamente la percentuale del 15% e del 70% di quella dell'abitazione.

Art.5, comma 6 - MODIFICATIVO

I finanziamenti assistiti dal contributo statale devono avere ad oggetto abitazioni che abbiano una superficie totale inferiore a ~~150 200~~ mq., da calcolarsi secondo il disposto di cui al comma 3 dell'articolo 3.

Art.5, comma 9 (in realtà è il 7) - PARZIALMENTE ABROGATIVO

Lo Stato non corrisponde alcun contributo per mutui ~~inferiori ad euro 80.000,00 (ottantamila/00)~~ e superiori ad euro 450.000,00 (quattrocentocinquantamila/00).

[Handwritten signatures and initials]

 

Art. 6 - MODIFICATIVO

5. Il contributo statale è erogato annualmente in un'unica soluzione ed assiste il mutuo per tutta la sua durata che non può superare il periodo massimo di ~~trenta~~ **venti** anni.
6. L'importo totale del contributo è determinato esclusivamente in funzione della durata del mutuo e del tasso di interesse medio indicato annualmente da Banca Centrale della Repubblica di San Marino per mutui stipulati a tasso fisso calcolato alla data ultima di presentazione della domanda di cui all'art. 11.
7. Il contributo statale è calcolato in percentuale agli interessi che assistono il mutuo stesso determinati ai sensi del comma che precede ed è pari a:
- a) 60% degli interessi per mutui di durata pari o inferiore ad anni ~~20~~ **30**;
 - b) 65 % degli interessi per mutui di durata pari o inferiore ad anni ~~45~~ **25**;
 - c) 70% degli interessi per mutui di durata pari o inferiore ad anni ~~40~~ **20**.
8. Il contributo annuale viene calcolato dividendo il contributo totale così determinato per il numero degli anni di durata del mutuo sottoscritto.

Art. 7, comma 1, lettera a) - AGGIUNTIVO

il beneficiario non presenti ricevuta di pagamento o altra documentazione idonea ad attestare l'avvenuto pagamento della rata o delle rate riferite all'anno precedente all'Ufficio del Lavoro - Sezione Edilizia Residenziale: **in questo caso l'Ufficio del Lavoro - Sezione Edilizia Residenziale, in presenza dei motivi di cui all'art.2, comma 2, del Decreto Delegato n.175/2014, potrà concordare un piano di dilazione del pagamento delle rate tale da allungare di massimo 12 mesi la durata originaria del mutuo, dandone comunicazione alla banca per il ricalcolo delle rate medesime;**

Art. 7, comma 1, lettera g) - ABROGATIVO

~~qualora i componenti del nucleo familiare beneficiario, successivamente all'erogazione del contributo, non siano più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3;~~

      

Art. 9, comma 4 - ABROGATIVO



~~Il beneficiario non è tenuto a restituire l'importo del contributo erogatogli, nel caso di decadenza del contributo in forza della previsione di cui al comma precedente.~~

Art. 11 comma 2 primo punto - ABROGATIVO

(Domanda di accesso ai benefici)

2. Alla domanda è allegata la seguente documentazione:

- ~~- contratto di mutuo stipulato con istituto di credito di diritto sammarinese, ovvero istituto di credito estero;~~
- dichiarazione sostitutiva relativa alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, ai sensi della Legge 5 ottobre 2011 n. 159;
- il verbale del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa dal quale risulti l'avvenuta ammissione a socio del richiedente il contributo.

6 3. Si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni di cui alle

Leggi 5 ottobre 2011 n. 159 e 160.

Art. 23, comma 1 - AGGIUNTIVO

Le domande per il finanziamento dell'edilizia sovvenzionata, già presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono esaminate ai sensi delle leggi vigenti all'epoca della presentazione. **Lo stesso vale per chi abbia già firmato, prima dell'entrata in vigore della presente legge, contratti preliminari o definitivi per l'acquisto della propria abitazione o per l'effettuazione dei lavori di cui all'art.5, comma 2, o abbia comunque effettuato investimenti finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui sopra, nella consapevolezza di avere i requisiti per poter chiedere il credito agevolato disciplinato dalla normativa vigente all'epoca, ma non abbia ancora presentato la domanda di finanziamento. In quest'ultimo caso l'interessato, nel fare richiesta di contributo alla Commissione per l'Edilizia Sovvenzionata, deve esibire tale atto o contratto.**



IN SUBORDINE A QUESTO

Art. 23, comma 3 - AGGIUNTIVO

È data parimenti facoltà ai richiedenti, entro il limite massimo di un anno dall'entrata in vigore della nuova normativa, di decidere che la stessa domanda venga esaminata ai sensi della presente normativa oppure della normativa precedente qualora il richiedente stesso dimostri di aver fatto un investimento, sia preliminare che definitivo, in uno dei progetti di cui all'art.5, comma 2 antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 24, comma 3 - ABROGATIVO

~~Ai sottoscrittori dei mutui già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge è riconosciuta la facoltà, previa comunicazione all'Ufficio del Lavoro - Sezione Edilizia Residenziale, di abbattere il debito residuo del mutuo con modalità diverse rispetto a quelle indicate nel piano di rientro.~~

Maurizio Pauli (C10)

San Giovanni (C10)

Shirleybto (SV)

Dele EL (RETE)

Gr. PL (SV)

Francesco Santi (C10)

[Signature] (SO)

Dele EL San puf